

FORMAZIONE ATTREZZATURE IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012



In attuazione del D.Lgs. 81/08, è stato approvato l'Accordo Stato-Regioni, in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione: La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L'accordo definisce i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori. Tale accordo arriva a completamento del precedente del 21 dicembre 2011 sulla formazione di base dei lavoratori, che non disciplina la formazione "prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari". Quest'accordo è, quindi, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 "Informazione, formazione e addestramento" in merito all'uso delle attrezzature di lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. hanno previsto agli articoli 71 e 73 l'obbligo della formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano attrezzature; quindi, *Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.* Per le specifiche l'art. 73 comma 5 demanda ad apposito accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.

L'addestramento all'uso era già previsto dalla normativa, ma tale accordo puntualizza e definisce chi può fare formazione e quali devono essere le caratteristiche della formazione stessa.

L'Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 60 del 12 marzo 2012 – supplemento ordinario n.47 e l'entrata in vigore parte pertanto da 12 mesi dopo la pubblicazione, ossia dal **12 marzo 2013**.

Le macchine da cantiere e non sono molto diffuse, quindi occorre un chiarimento per tutti. **Di seguito portiamo alcune informazioni utili a inquadrare l'argomento: SCUOLA 626 resta a disposizione per informazioni e chiarimenti.**

- Che cosa dice il nuovo accordo

1° Lista delle macchine

Le macchine per le quali sono previste una specifica abilitazione da parte dell'utilizzatore sono:

- **piattaforme di lavoro mobili elevabili;**
- **gru a torre;**

- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- carrelli semoventi a braccio telescopico;
- carrelli industriali semoventi;
- carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzo).

2° Che cosa dice in breve il testo dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Allegati III – X).

Le ore previste per la formazione sono da considerare 'minime'.

Attrezzatura	Modulo teorico (ore)	Modulo pratico (ore)
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili	4 (ore)	<p>4 (ore) (PLE con stabilizzatori)</p>  <p>4 (ore) (PLE senza stabilizzatori)</p>  <p>6 (ore) – tutti insieme (PLE con e senza stabilizzatori)</p> 
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	8 (ore)	4 (ore) (carrelli industriali semoventi)



4 (ore) (carrelli semoventi a braccio telescopico)



4 (ore) (carrelli elevatori telescopici rotativi)



8 (ore) – tutti insieme (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)



<p>Conduzione gru mobili (corso base)</p>	<p>7 (ore)</p>	<p>7 (ore) (corso autogrù)</p>  <p>4 (ore) modulo aggiuntivo (corso autogrù con falcone telescopico o brandeggiabile)</p> 
<p>Conduzione gru su autocarro mobili</p>	<p>4 (ore)</p>	<p>8 (ore) (gru su autocarro)</p> 
<p>Escavatori, pale cariatrici, terne</p>	<p>4 (ore)</p>	<p>6 (ore) per escavatori idraulici (con massa operativa maggiore di 4500 kg.)</p>  <p>6 (ore) per caricatori frontali (con massa operativa maggiore di 4500 kg.)</p>



6 (ore) per terne



12 (ore) per escavatori idraulici,
caricatori frontali, terne



6 (ore) per escavatori a fune



Pompe per calcestruzzo

7 (ore)

7 (ore) Pompe per calcestruzzo



<p>GRU A TORRE</p>	<p>7 (ore)</p>	<p>4 (ore) rotazione in basso</p>  <p>4 (ore) rotazione in alto</p>  <p>6 (ore) rotazione bassa e alta</p> 
---------------------------	-----------------------	---

3° Abilitazione e aggiornamento

Nel nuovo accordo sono stati introdotti il concetto di **Abilitazione e Aggiornamento**.

L'**abilitazione** si ottiene dopo aver superato il test di valutazione dell'apprendimento.

Se le prove non sono tutte superate (ogni macchina prevede le proprie) deve essere ripetuta la parte pratica e di nuovo la valutazione.

Anche per le attrezzature è introdotto l'**aggiornamento**: l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data del rilascio dell'attestato mediante partecipazione a un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. È introdotta la **frequenza minima del 90%** a tutti i corsi.

Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante:

- Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento (abilitazione);
- Libretto Personale (Libretto del cittadino) di formazione professionale
- Tesserino riepilogativo (patentino).

4° Soggetti formatori: requisiti

Soggetti formatori e loro requisiti

L'Accordo stabilisce **chi può realizzare i corsi** di abilitazione e di aggiornamento, e con quali requisiti.

Possono realizzare corsi validi per l'accordo macchine:

1. Le Regioni e le Province autonome;
2. Il Ministero del Lavoro;
3. L'INAIL;
4. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature;
5. Gli ordini o collegi professionali;
6. Le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici organizzate per la formazione e accreditate (*);
7. I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditate (*);
8. I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate (*);
9. Gli enti bilaterali;
10. Le scuole edili.

(*) in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa.

Attenzione quindi che i soggetti formatori (al momento dell'entrata in vigore dell'accordo) siano accreditati per la formazione professionale presso la propria Regione; devono essere inoltre presenti i requisiti per il funzionamento del corso: area, attrezzature e mezzi necessari alle prove e alle valutazioni, macchine adeguate alla formazione specifica, DPI necessari.

Se non sono presenti tutti i requisiti, la formazione non è ritenuta valida.

Giovanni Bertolini SCUOLA 626 è in grado di fornire corsi con le caratteristiche dell'accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

5° Tempi

22/02/2012 – approvazione dell'Accordo Stato Regioni.

12/03/2012 – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'accordo è operativo.

12/03/2013 – entrata in vigore definitiva, dopo 12 mesi: è richiesto l'addestramento a chi opera sui mezzi.

12/03/2015 – completamento degli obblighi della formazione entro ulteriori 24 mesi: dopo non è più possibile utilizzare questi mezzi senza l'abilitazione.

Quindi ci sono tre anni per il completamento degli obblighi di formazione.

6° Domande frequenti

0 – il patentino

Attenzione, il termine “Patentino” non è del tutto corretto, alla fine dei corsi viene rilasciata un’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature.

- Pregressi

7° Formazione pregressa

Secondo l’art. 9, alla data di entrata in vigore dell’Accordo (12/03/2013 – entrata in vigore definitiva) sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

- Corsi di formazione della *durata complessiva non inferiore* a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento; **(CORSI SVOLTI DA GIOVANNI BERTOLINI SCUOLA 626 DAL 22/02/12 CONTENGONO TUTTI I CONTENUTI PREVISTI DAL D.LGS. 22/02/2012)**
- Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di *durata complessiva inferiore* a quella prevista dagli allegati a **condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento** di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- *Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento* a **condizione che entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente accordo **siano integrati tramite il modulo di aggiornamento** di cui al punto 6 e **verifica finale dell'apprendimento.**
- **(TUTTI I “PATENTINI” DI SCUOLA 626 CON SCADENZA ANNO 2015 E ANTECEDENTI, VANNO GIA DI SUA NATURA IN SCADENZA E QUINDI SI DOVRA FARE UN CORSO DI AGGIORNAMENTO COME PREVISTO DAL NUOVO DECRETO)(**

8° I corsi DI SCUOLA 626

I corsi realizzati finora da Giovanni Bertolini SCUOLA 626 rispondono pienamente al punto a): hanno tutti un numero di ore riconosciuti sin dal 2005 con riconoscimento dei contenuti minimi **dalla SPSAL DI REGGIO EMILIA DALL’ANNO 2005.**

9° Gli altri corsi

Sono direttamente riconosciuti i corsi con:

- Orario pari o superiore, **PARI AGLI ACCORDI DEI CONTENUTI MINIMI APPROVATI DA SPSAL REGGIO EMILIA**
- Modulo teorico e modulo pratico (addestramento).
- Verifica finale.

Per avvalorare la validità dei corsi è necessario dimostrare tutti e tre i requisiti in caso di impossibilità è necessaria la frequenza anticipata del modulo di aggiornamento entro 24 mesi, con verifica dell’idoneità. **POSSONO FARE RICHIESTA DEL FOGLIO REGISTO PRESENZE E COPIA DI VERIFICA FINALE D’APPRENDIMENTO**

o

10° Come recuperare

Coloro che hanno effettuato corsi presso terzi non completamente riconoscibili, Scuola 626 attiva moduli specifici mediante i quali recuperare l'abilitazione prevista dal presente Accordo.

11° Domande frequenti

1 – aspettare / non aspettare

Ho tre anni davanti, attendo o mi affretto a regolarizzare?

L'accordo prevede un periodo di transizione medio lungo, 12 mesi per l'entrata in vigore definitiva e altri 24 per completare la formazione. Attenzione però, la normativa della sicurezza affida al committente (privato, e non) precise responsabilità sulla verifica delle capacità professionali di chi entra sul proprio cantiere/luogo di lavoro. Quindi, può decidere di non consentire l'ingresso a personale non formalmente addestrato all'uso delle attrezzature, poiché in caso d'incidente ne risponderrebbe. Spesso siamo contattati da imprese e artigiani che ci chiedono con urgenza corsi macchine perché bloccati fuori dal cantiere.

2 – quale patentino mi serve?

L'elenco previsto dall'accordo è preciso, ma a volte non è facile capire quale sia la corrispondenza precisa, anche perché prevede attrezzature che non sono solo utilizzate in cantiere, ma in tutti i comparti industriali. Alcuni esempi: Corso autogru da 14 ore, meglio aggiungere le 4 ore per completare il corso di autogru con traliccio, macchine movimento terre meglio il completo che solo una tipologia di macchine per un'impresa è inutile fare il corso muletti (12 ore) se con il corso telescopici (16 ore) possono usare sia l'uno sia l'altro.

3 – possiedo più macchine in azienda e le usano in tanti

Devo proprio fare la formazione a tutti o basta un minimo di copertura per l'azienda?

In questo caso la normativa è chiarissima: Chi utilizza una macchina (lavoratore, ma anche artigiano, collaboratore familiare, ...) deve effettuare l'addestramento appropriato. Altra macchina, altro patentino. Sarà l'impresa a decidere nella sua organizzazione chi potrà e dovrà utilizzare le attrezzature. Attenzione all'art. 72 del D.lgs 81/2008 (Chiunque noleggi **o conceda in uso** (artigiani o dipendenti di altre aziende) attrezzature di lavoro senza **operatore** deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo **e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista**

4 – e se attacco un verricello a un sollevatore..

Le macchine recenti hanno molti accessori, se cambio accessorio vale il patentino principale?

Negli ultimi anni la tecnologia si è sviluppata rapidamente; le macchine di ultima generazione sono sempre più multiuso, attraverso l'utilizzo di accessori sempre più sofisticati, possono svolgere funzioni anche molto diverse fra loro. Attenzione quindi: l'utilizzatore deve valutare bene il tipo di movimento che la macchina effettua. Innanzitutto il tutto deve essere omologato, quindi l'accessorio deve essere previsto dal libretto della macchina. Poi va verificato il tipo di movimento: nel caso del verricello si suppone che il movimento sia di sollevamento da sottogancio, tipico di gru e autogru. Il sollevatore telescopico invece solleva materiali mediante benna o forca, quindi il patentino telescopici non è sufficiente. In questi casi chiedete consiglio, informatevi presso i responsabili della sicurezza prima di avventarvi nell'utilizzo.

5 – quindi per tutto il resto?

Che cosa fare per le macchine che non sono comprese nella lista (carroponte, bobcat, miniescavatori, palificatrici, ...) posso ritenermi libero da obblighi?

La conferenza Stato Regioni nell'Accordo del 22/02/2012 ha definito la **lista delle attrezzature** 'per le quali è richiesta una **specifica abilitazione degli operatori**'.

Ricordiamo però che la problematica formazione attrezzature è affrontata fra l'articolo 71 c.7, 73 c.4 e 73 c.5; nei primi si parla genericamente di formazione e addestramento adeguato, solo nell'ultimo si specifica che per alcune serve l'abilitazione, che è cosa diversa da formazione e addestramento:

- Addestramento significa che deve essere fatta attività teorica e pratica,
- Abilitazione significa che deve anche essere effettuata la verifica (esame) che attesta l'idoneità.

Ne consegue che per le attrezzature in generale è comunque previsto addestramento, per alcune di queste (quelle della lista) anche l'abilitazione.

Riportiamo per maggiore chiarezza il contenuto degli articoli citati.

D.Lgs. 81/2008

Art. 71, comma 7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

1. L'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto un'**informazione, formazione e addestramento adeguati**;
2. in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Art. 73 comma 4

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una *formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.*

Art. 73 comma 5

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano sono individuate *le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione* degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.

- **PERCHÉ E COME**

Perché scegliere Giovanni Bertolini Scuola 626

- I corsi che da sempre proponiamo sono **conformi alla normativa sia passata che vigente**.

La qualità della formazione

- I formatori impiegati nella realizzazione dei corsi hanno partecipato alla **formazione tecnica IPAF hanno ottenuto l'approvazione dei contenuti minimi dalla SPSAL di Reggio Emilia e lavorano per aziende costruttrici delle macchine previste dall'accordo**.

Difendiamo il valore alla formazione

V'invitiamo a prendere seriamente la formazione: poiché l'obbligo è previsto dalla Legge, vale la pena di cogliere l'opportunità e decidere di impiegare il tempo in modo realmente utile. Diffidate di chi vi propone le fantomatiche soluzioni "salva tempo", difficilmente sostenibili al momento del bisogno... un esempio su tutti, ricordate i corsi bufala di Addetto al montaggio ponteggi?

Rispondiamo alle vostre esigenze

Fermo restando l'obbligo d'impiego di mezzi a norma e spazi idonei e in regola rispetto alla normativa sicurezza, **restiamo disponibili a valutare formazione ad hoc presso la sede dell'impresa e/o con mezzi dell'impresa**.

Per più approfonditi chiarimenti visita il nostro sito www.scuola626.com

**FORMAZIONE USO DELLE ATTREZZATURE ACCORDO STATO-REGIONI EX
ART. 73, COMMA 5, D. LGS. N. 81/08**

Attrezzatura	Modulo teorico (ore)	Modulo pratico (ore)
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili	4	4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatori idrauliche	4	8
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	8	4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili (corso base)	7	7
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	4	4
Trattori agricoli o forestali	3	5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatori, terne, autoribaltabili a cingoli	4	6 per escavatori idraulici 6 per escavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne

